



Roma, 19 novembre 1999

CIRCOLARE N. 156/1999

OGGETTO: FINANZIAMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO - INVESTIMENTI INNOVATIVI - TRASPORTO COMBINATO - DD.MM. 7 LUGLIO 1999

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre u.s. sono stati pubblicati due decreti ministeriali, entrambi datati 7 luglio 1999, relativi all'applicazione della legge 454/97 sulla ristrutturazione dell'autotrasporto.

Il primo decreto riguarda la concessione di incentivi per gli investimenti innovativi e per la formazione (previsti dall'articolo 2 della legge); il secondo si riferisce agli incentivi per il trasporto combinato (articolo 5 della legge).

I due decreti annullano e sostituiscono quelli precedentemente emanati con identiche finalità (DD.MM. 14 ottobre 1998).

Il Ministero ha pubblicato i nuovi decreti in seguito alla decisione della Commissione dell'UE del 4 maggio 1999, con la quale, alla luce dell'impegno del Governo italiano a modificare la legge 454/97 al fine di adeguarla alle osservazioni contenute nella decisione stessa, si è chiusa la procedura di infrazione contro il nostro Paese per aver promulgato una legge (la 454/97 appunto) contenente aiuti di Stato alle imprese, vietati dall'ordinamento comunitario.

Le modifiche della legge 454/97 concordate con l'UE sono ancora in discussione al nostro Parlamento e quindi non ancora approvate.

Con la pubblicazione dei due decreti il Governo italiano intende richiamare ai legislatori l'impegno a rispettare l'accordo con la Commissione Europea e a dimostrare alle imprese di autotrasporto che l'iter applicativo della legge 454/97 sta per giungere a conclusione.

Naturalmente il Parlamento potrebbe introdurre qualche modifica al Disegno di legge presentatogli dal Governo, anche senza stravolgere gli accordi con l'UE. Inoltre l'interpretazione dei due decreti appare piuttosto problematica senza l'accompagnamento della legge primaria e senza la lettura delle circolari interpretative che il Ministero intende emanare.

Per questo insieme di motivi riteniamo che prima di presentare le domande di finanziamento, con il rischio di doverle ripetere, come già accaduto con i decreti del 1998, conviene attendere la promulgazione delle modifiche alla legge 454/97, o quanto meno, la pubblicazione delle circolari ministeriali esplicative.

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.199/98 e 230/98

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 251 DEL 25 10 1999 (fonte Guritel)

DECRETO 7 luglio 1999.

Concessione di incentivi per gli investimenti innovativi ed alla formazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intende per impresa di autotrasporto: un'impresa, ovvero un raggruppamento, così come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997, che eserciti l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e sia iscritta all'albo degli autotrasportatori istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea.

2. Le agevolazioni stabilite dal presente decreto sono concesse alle imprese di autotrasporto per gli investimenti destinati a rendere più efficiente la loro organizzazione nella catena del trasporto, ed a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché la protezione dell'ambiente.

Art. 2.

1. Sono concessi mutui, ad un terzo del tasso applicabile, con rate di ammortamento costanti per capitale ed interessi, alle imprese di autotrasporto, per i seguenti investimenti:

a) progetti ed attrezzature elettroniche (hardware) da impiegare nell'ambito dell'attività di formazione di cui all'art. 5 per l'innovazione delle metodologie di gestione aziendale e dei sistemi telematici per l'interscambio dei dati;

b) acquisizione di terminals per trasporti stradali, o di loro parti, comprendenti anche impianti per l'assistenza e la riparazione dei veicoli, nonché per il trattamento o smaltimento dei reflui inquinanti prodotti dall'impresa e per lo stoccaggio delle merci;

c) servizi accessori e prestazioni di consulenza per le iniziative di cui alla precedente lettera.

2. L'individuazione delle aree sulle quali realizzare i terminals di cui al comma 1, lettera b), deve essere coerente con la pianificazione nazionale e regionale in materia di trasporti e rispondere a comprovate esigenze di miglioramento dell'impatto ambientale. I terminals di cui sopra non debbono arrecare pregiudizio alla concorrenza nel mercato del trasporto, e pertanto:

a) gli stessi debbono essere resi disponibili a tutti gli operatori che ne richiedano l'utilizzazione a condizioni eque ed in virtù di tariffe che siano trasparenti nonché remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Nessun aiuto è concesso nel caso di distorsione fra terminals della stessa area;

b) non debbono avere un impatto negativo sulla concorrenza con altri terminals.

3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata alla disponibilità del beneficiario a fornire un contributo sostanziale ai costi dell'investimento. Le agevolazioni stesse non sono, inoltre, cumulabili con altri benefici ricevuti allo stesso titolo, da parte di enti pubblici, né con le agevolazioni previste per l'acquisizione di programmi e apparecchiature elettroniche e telematiche contenute in altri decreti attuativi della legge n. 454/1997.

Art. 3.

1. Sono concessi mutui, alle stesse condizioni di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto, alle imprese di autotrasporto che accelerino la sostituzione dei propri veicoli mediante l'acquisizione di veicoli nuovi, allo scopo di realizzare standards più elevati, in tema di tutela dell'ambiente, di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore alla data del presente decreto. Le agevolazioni finanziarie riguardano i veicoli acquistati in sostituzione di veicoli immatricolati da almeno cinque anni.

2. I veicoli oggetto di sostituzione devono essere avviati a rottamazione oppure alienati in Paesi non appartenenti all'area CEMT, anche mediante procura irrevocabile a vendere, fermo restando che l'erogazione del finanziamento è subordinata alla prova dell'avvenuta rottamazione o alienazione del veicolo sostituito.

3. Sono concessi contributi, per interventi di adeguamento ai veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico o delle emissioni gassose allo scopo di realizzare standards più elevati, in tema di tutela dell'ambiente, di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore alla data del presente decreto.

Art. 4.

1. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono accordate con le seguenti modalità, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 454/1997 e nei limiti percentuali fissati con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1998 citato in premessa:

a) mutui con durata quinquennale, fino al 75% dell'investimento per le operazioni di cui all'art. 2, lettera a), nel limite massimo di 550 milioni di lire;

b) mutui con durata decennale fino al 60% dell'investimento per le operazioni di cui all'art. 2, lettera b), nel limite massimo di 1 miliardo di lire;

c) mutui con durata quinquennale, fino al 770% dell'investimento nel limite massimo di lire 1 miliardo, per le operazioni di cui all'art. 3, comma 1. In ogni caso, l'importo massimo dell'agevolazione non potra' mai superare quello previsto dalle linee guida adottate dalla legislazione comunitaria in materia di tutela ambientale;

d) contributi fino al 25% delle spese documentate, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 5.

1. Alle imprese di autotrasporto i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale finalizzati all'acquisizione di competenze adeguate all'agevolazione dei nuovi modelli di impresa ed alle nuove tecnologie, nonche' alla gestione ottimale della catena del trasporto, compreso l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo, sono concessi contributi fino al 50% dei costi per le seguenti attivita':

corsi di formazione o aggiornamento professionale impartiti da personale esterno;

iscrizione e mantenimento presso scuole specializzate in Italia ed all'estero;

partecipazione a stages;

progetti di formazione fra imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto, da un lato, ed istituti universitari, dall'altro, rivolti alla creazione di nuove figure professionali od alla specializzazione post universitaria nel settore dei trasporti.

2. Le imprese che si avvalgono dei benefici di cui al presente articolo non possono fluire di quelli previsti dall'art. 4, comma 3, della legge n. 454/1997.

Art. 6.

1. Le imprese interessate all'ottenimento dei benefici di cui al presente decreto debbono avanzare apposita domanda ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 454/1997, e in fotocopia, contestualmente al comitato di cui all'art. 8 della stessa legge, secondo il modello di cui all'allegato A e compilando la scheda, fra quelle di cui all'allegato B, relativa alla fattispecie per la quale si richiede il beneficio. Ciascuna scheda deve essere corredata della documentazione in essa prevista, con particolare riguardo a quella atta a comprovare la rispondenza dell'investimento programmato alle finalita' di cui al presente decreto. Il richiedente puo' inoltre evidenziare che il beneficio richiesto si estrinseca attraverso il finanziamento di un contratto di locazione finanziaria, per cessione di proprieta' del bene locato, di durata non superiore a quella prevista per corrispondenti mutui alle imprese.

2. Per la possibilita' di ottenere finanziamenti agevolati alla medesima impresa anche per piu' operazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 454/1997.

3. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 454/1997, incaricati dell'istruttoria della domanda, evidenziano - ove del caso - la possibilita' che il finanziamento richiesto possa essere coperto da altre agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni. In tal caso, il comitato di cui all'art. 8 della legge stessa prospetta al richiedente tale possibilita' ed indica quale parte di investimento puo' essere finanziata.

4. Il comitato di cui all'art. 8 della legge n. 454/1997 delibera l'ammissione ai benefici nei limiti degli importi di cui ai precedenti articoli ed in base ai criteri stabiliti dall'art. 2, comma 4, della citata legge.

5. Il comitato stesso, conformemente a quanto previsto dal comma 6, dell'articolo teste' richiamato, puo' utilizzare parte delle risorse destinate agli interventi di cui al presente decreto, per finalita' diverse, purché rientranti fra quelle stabilite dalla legge n. 454/1997, qualora si dimostri l'impossibilita' di utilizzare tali risorse per detti interventi.

Art. 7.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 454/1997, le imprese che utilizzano le agevolazioni di cui al presente decreto per operazioni diverse da quelle dichiarate e per le quali sono state deliberate le agevolazioni stesse, ovvero contrarie a norme legislative o regolamentari, sono obbligate alla restituzione delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'art. 10 della legge stessa, e sono soggette alla radiazione dall'albo degli autotrasportatori.

2. Le somme restituite sono nuovamente destinate ad operazioni analoghe a quelle previste dal presente decreto, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, ultimo capoverso della legge n. 454/1997.

3. Il presente decreto sostituisce il precedente decreto 14 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998.

Roma, 7 luglio 1999

Il dirigente generale: Ricozzi

Allegato

Il sottoscritto

(cognome e nome)

nella sua veste di(1) della (2)
con sede in via n.
c.a.p. iscritta all'albo degli autotrasportatori
di..... al n. in data
partita IVA chiede che l'impresa venga
ammessa ai benefici di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione n. in data
..... come appresso descritti:

A) Finanziamenti

Articolo 2	Investimenti	Finanziamenti (3)	Durata
=====			

Lettera a)

Lettera b)

Lettera c)

Articolo 3

Comma 1

Totale . . .

B) Contributi

Articolo 3	Costi documentati	Percentuale del contributo	Ammontare del contributo
=====			

Comma 3		25%	
---------	--	-----	--

Articolo 5

Totale . . .

Il dettaglio degli investimenti, oggetto delle agevolazioni e finanziamenti richiesti, e' contenuto nel... sched... allegat... (4).

A tale scopo dichiara:

che l'investimento ha lo scopo di rendere piu' efficiente l'organizzazione aziendale nella catena di trasporto, di migliorare la sicurezza della circolazione stradale e la protezione dell'ambiente;

che l'impresa non ha richiesto, ne' beneficiato per gli investimenti oggetto della presente domanda alcun intervento o agevolazione finanziaria da parte dello Stato o di altri enti pubblici; ovvero che l'impresa ha richiesto o beneficiato di interventi o agevolazione finanziaria da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

che l'impresa applica al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

che l'impresa non ha riportato alcuna delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 6, comma 2, della legge n. 454/1997; ovvero ha riportato le seguenti sanzioni in data:

che l'impresa richiedente rientra nella tipologia delle imprese (5).

Allega la seguente documentazione:

1) scheda e relativa documentazione prevista all'art. 6, comma 1 del decreto;

2) relazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 454/1997 (6).

Luogo data

.....
(Firma)

(1) Indicare se titolare dell'impresa o legale rappresentante.

(2) Indicare la ragione sociale della societa' o la denominazione della ditta individuale.

(3) Gli importi massimi dei finanziamenti ammissibili non possono superare i limiti previsti dall'art. 4.

(4) Allegato A (Relazione): solamente per le domande di investimenti riguardanti l'art. 2. Allegato B: facsimili di schede.

(5) Specificare se trattasi di impresa artigiana, piccolamedia impresa cosi' come definita dalla raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996, n. 396/0280 o raggruppamento. In caso di raggruppamento specificare se ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 454/1997.

(6) Nei casi in cui occorra.

Allegato A

Relazione sulla situazione economico patrimoniale dell'impresa.

Da compilare per la richiesta di investimenti ex art. 2:

descrizione dell'impresa e dell'attivita' esercitata;
descrizione della situazione economica e di mercato (volume degli affari, attivita', passivita' e immobili);

data e firma del titolare dell'impresa o legale rappresentante.

SCHEDA
(art. 2, lettera a)

Tipo di attrezzatura elettronica
.....
destinazione
costo
sistema telematico per l'interscambio dei dati
costo
Impiego dell'investimento
Fine concreto che si intende raggiungere con riferimento all'art.
1, comma 2 del decreto
.....
.....
Allegati:
progetto complessivo dell'investimento;
dettaglio preventivo di spesa.

Allegato B1

SCHEDA
(art. 2, lettera b)

Descrizione dei beni immobili che si intendono acquistare,
specificando se trattasi di terminali per trasporti stradali o di
loro parti
.....
Descrizione degli impianti e della loro destinazione
Costo dell'investimento ripartito fra costi dei beni immobili e
degli impianti
Fine concreto che si intende raggiungere con riferimento all'art.
1, comma 2 del decreto
Eventuali spese per servizi accessori e prestazioni di consulenza
Allegati:
planimetria del terminal e dell'eventuale parte che si intende
acquisire;
documentazione intesa a dimostrare le caratteristiche degli
impianti;
l'utilizzo pratico cui questi sono destinati;
dettagliato preventivo di spesa.

Allegato B2

SCHEDA
(art. 3, comma 1)

Caratteristiche dei veicoli che si intendono acquistare
Caratteristiche dei veicoli che si intendono sostituire
Costo dei veicoli
Dichiarazione che il veicolo non sarà comunque reimmesso in
circolazione nei Paesi appartenenti all'area CEMT.
Allegati:
descrizione della Casa costruttrice dei veicoli circa le
caratteristiche tecniche che rendono gli stessi idonei ad assicurare
standards più elevati in tema di tutela dell'ambiente rispetto a
quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
preventivo dettagliato di spesa.

SCHEDA
(art. 3, comma 3)

Descrizione degli interventi di adeguamento dei veicoli
Standards di riduzione dell'inquinamento acustico e delle emissioni
gassose raggiungibili con l'intervento

Allegati:

progetto degli interventi che si intendono operare;
dichiarazione da parte di chi opera l'intervento sulle riduzioni
dell'inquinamento acustico e delle emissioni gassose raggiungibili
con l'intervento che si propone;
preventivo dettagliato di spesa.

Allegato B5

SCHEDA

(art. 5)

Numero delle persone destinatarie dell'iniziativa

Finalita' che si intendono perseguire

Modalita' di svolgimento

Eventuale istituto specializzato o ente presso cui ha luogo lo
svolgimento dell'iniziativa

Spese per la realizzazione del corso, distinguendo tra spese
generali, spese per materiale didattico e spese per docenti, ovvero,
costo del corso per ogni allievo, se svolto presso scuole
specializzate in Italia o all'estero

Allegati:

programma dettagliato del corso per materie di insegnamento, durata
del corso, numero complessivo di ore di insegnamento e dettaglio
delle ore destinate a ciascuna materia;

dettagliato preventivo della spesa;

in caso di corso svolto presso scuole specializzate in Italia ed
all'estero o partecipazione a stages, dichiarazione dell'ente circa
il costo per ciascun partecipante.

G.U. N. 251 DEL 25 10 1999 (fonte Guritel)

DECRETO 7 luglio 1999.

**Concessione di incentivi per il trasporto combinato ai sensi dell'art. 5
della legge 23 dicembre 1997, n. 454.**

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) trasporto combinato: il trasporto di merci per cui l'autocarro, il ri-
morchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile
o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su
strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare,
allorche' questo percorso supera i 100 chilometri in linea d'aria ed effet-
tuano su strada il tragitto iniziale o terminale:

1) fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria
di carico piu' vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico
della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico piu' vicina per
il tragitto terminale;

2) oppure in un raggio non superiore a 150 chilometri in linea d'aria da
porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco;

b) impresa di autotrasporto: un'impresa ovvero un raggruppamento, cosi'
come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997,
che eserciti l'attivita' di autotrasporto di cose su strada per conto di
terzi e sia iscritta all'albo degli autotrasportatori istituito dalla legge

6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea.

Art. 2.

1. I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 454/1997, limitatamente alla partecipazione ed alla realizzazione dei terminals per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unita' di carico, e dall'art. 5, comma 1, della legge n. 454/1997, possono essere concessi alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, che:

a) acquisiscano unita' di trasporto, e segnatamente rimorchi, semirimorchi, casse mobili e contenitori destinati al trasporto combinato;

b) acquisiscano attrezzature per la movimentazione delle unita' di trasporto di cui alla lettera a) da svolgersi in un terminal;

c) provvedano o partecipino alla realizzazione di terminals per il trasporto combinato o acquisiscano parti di terminals esistenti, che includano i depositi e tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unita' di carico;

d) acquisiscano programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche che si riferiscono all'utilizzazione, al controllo, al monitoraggio ed alla vendita nella catena del trasporto combinato.

2. Restano esclusi dai finanziamenti di cui alla lettera b) i contenitori marittimi conformi alle norme ISO serie 1, progettati per il trasporto marittimo intercontinentale.

3. I terminals realizzati ai sensi della lettera c) non debbono arrecare pregiudizio alla concorrenza nel mercato del trasporto e pertanto:

a) gli stessi debbono essere resi disponibili, a tutti gli operatori che ne richiedano l'utilizzazione a condizioni eque ed in virtu' di tariffe che siano trasparenti nonche' remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Nessun aiuto e' concesso nel caso di distorsione fra terminals della stessa aerea;

b) non devono avere un impatto negativo sulla concorrenza con altri terminal.

4. Le risorse da destinare ai benefici concessi ai sensi del presente decreto sono comprese nel limite percentuale del 17%, di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 454/1997 e del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1998 citato in premessa.

5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi o agevolazioni finanziarie ricevute, allo stesso titolo, da parte di enti pubblici, ne' con le agevolazioni previste per progetti ed attrezzature elettroniche contenute in altri decreti attuativi della legge n. 454/1997.

Art. 3.

1. Le domande di ammissione ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, redatte secondo l'allegato A e corredate della documentazione in esso indicata, devono essere indirizzate ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 454/1997 e contestualmente inviate in fotocopia al Comitato di cui all'art. 8 della stessa legge, che delibera l'ammissione ai benefici, nei limiti degli importi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b), e dall'art. 5, comma 1, della legge in parola.

2. La documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 1 deve comprendere, in ogni caso, un piano degli investimenti che attesti:

a) l'efficienza e l'economicita' degli stessi, con particolare riguardo all'utilizzo a lungo termine delle strutture e delle attrezzature proposte;

b) la correlazione fra gli investimenti e l'obiettivo dell'incremento del trasporto combinato;

c) la disponibilita' del beneficiario del finanziamento a fornire, a sua volta, un contributo sostanziale alla realizzazione del piano di investimenti in parola;

d) l'indicazione dei costi per i quali si richiede il finanziamento agevolato.

pubblici;

che l'impresa applica al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per la categoria;

che l'impresa non ha riportato alcuna sanzione disciplinare prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 454/1997, ovvero, ha riportato le seguenti sanzioni riportate in data:

che l'impresa richfo on

Allega la seguente documentazione:

- 1) piano di investimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto;
- 2) relazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge numero 454/1997 (5).

Luogo, data

.....

(firma)

(1) Indicare se titolare dell'impresa o legale rappresentante.

(2) Indicare la ragione sociale della società o la denominazione della ditta individuale.

(3) Allegato A (Piano degli investimenti): per tutte le domande. Allegato B (Relazione): solamente per le domande di investimenti riguardanti le lettere c) e d) dell'art. 2 del decreto.

(4) Specificare se trattasi di impresa artigiana, piccolamedia impresa così come definita dalla raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996, n. 396/0280, raggruppamento. In caso di raggruppamento specificare se ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 454/1997.

(5) Nei casi in cui occorra.

Allegato A

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti redatto come previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto, deve contenere, in particolare:

- 1) per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
 - a) il tipo degli investimenti specificando se trattasi di casse mobili, contenitori, rimorchi o semirimorchi;
 - b) il prezzo dei veicoli rimorchiati non specificamente attrezzati per il trasporto combinato e di quelli corrispondenti destinati al trasporto combinato per i quali si richiede il finanziamento;
- 2) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera b):
 - a) costo delle attrezzature;
- 3) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera c):
 - a) percentuale dell'investimento rispetto al valore o al prezzo totale dell'immobile oggetto dello stesso;
 - b) se esistono altri terminals nella stessa area;
- c) gli accorgimenti che si intendono adottare ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a);
- 4) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera d), dovrà essere specificato quali impieghi concreti dovranno avere gli stessi per incrementare e, comunque, agevolare il trasporto combinato.

Per tutti gli investimenti dovranno essere indicati:

- 1) la descrizione dei beni oggetto dell'investimento;
- 2) l'ammontare degli stessi;
- 3) la percentuale del finanziamento rispetto al costo dell'investimento che, comunque, non potrà essere superiore a quello previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto;
- 4) l'effetto sull'occupazione che si prevede possa derivare dall'investimento nella sua globalità;

5) la percentuale di traffico aziendale che presumibilmente potrà essere trasferita dal trasporto stradale a quello combinato;

6) data e firma del titolare dell'impresa o del legale rappresentante.

Allegato B

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Da compilare per la richiesta di investimenti ex art. 2, lettere c) e d):

descrizione dell'impresa e dell'attività esercitata;
descrizione della situazione economica e di mercato (volume degli affari, attività, passività e immobili);
data e firma del titolare dell'impresa o legale rappresentante.